



Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19

D.L. 1/2022 / A.C. 3434

Dossier n° 143 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

19 gennaio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3434
D.L.	1/2022
Titolo:	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
testo originario:	6
Date:	
emanazione:	7 gennaio 2022
pubblicazione in G.U.:	7 gennaio 2022
presentazione:	7 gennaio 2022
assegnazione:	10 gennaio 2022
scadenza:	8 marzo 2022
Commissione competente :	XII Affari sociali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; si compone di **6 articoli** suddivisi in **10 commi**.

L'**articolo 1 al comma 1** inserisce **tre articoli** nel [D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76](#) e prevede, in primo luogo, con il **capoverso articolo 4-quater**, l'introduzione, **fino al 15 giugno 2022, dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i soggetti di età superiore a cinquanta anni**, con applicazione delle norme sanzionatorie di cui al successivo **capoverso articolo 4-sexies** per i casi di mancato adempimento dell'obbligo **entro il 1° febbraio 2022 ovvero entro gli eventuali termini successivi, ivi individuati**, per la seconda dose del ciclo vaccinale primario e per la dose di richiamo. Dall'ambito di applicazione dell'obbligo **sono esclusi**, in via, a seconda dei casi, temporanea o definitiva: i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in esame; i soggetti che abbiano contratto il COVID-19. **La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di vaccinazione viene comminata dal capoverso articolo 4-sexies con riferimento sia ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni sia ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche. La misura edittale della sanzione è pari a cento euro. Il capoverso articolo 4-quinquies introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età superiore a cinquanta anni. Resta in tutti i casi ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. I datori di lavoro e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del certificato verde "rafforzato". Si dispone altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio in oggetto.**

L'**articolo 2 estende l'obbligo di vaccinazione** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già previsto per altre categorie di personale pubblico, **al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (comma 1, lettera a))**. Il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale è attribuito ai dirigenti e ai responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale delle università, delle AFAM e degli istituti tecnici superiori **(comma 1, lettera b))**. In caso di accertamento dell'inadempimento da parte dei soggetti responsabili, si

dispone la sospensione – la cui efficacia è disposta non oltre il **15 giugno 2022** - dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e, per il periodo di sospensione, della retribuzione e altro compenso o emolumento (**comma 1, lettera c**)). Infine, viene modificata la rubrica dell'art.4 -*ter* del [D.L. n. 44/2021](#), con il riferimento alle nuove categorie di personale alle quali si estende l'obbligo (**comma 1, lettera d**)).

L'**articolo 3** al **comma 1, lettera a**), reca, **con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, un ampliamento** delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un **certificato verde COVID-19**, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La **lettera b**) del **comma 1 estende l'ambito dei soggetti** che, ai fini dell'accesso **agli uffici giudiziari**, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione); resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. La **lettera c**) del **comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti** la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, **di sostituire il lavoratore** privo del certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) con esclusione provvisoria del diritto, per quest'ultimo lavoratore, di rientro. Il **comma 2 estende** l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un **certificato di vaccinazione** contro il COVID-19 rilasciato dalle **autorità sanitarie della Repubblica di San Marino**.

L'**articolo 4** prevede **in quali circostanze**, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si **sospende l'attività** nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia e si ricorre alla **didattica a distanza - o alla didattica digitale integrata** - nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

L'**articolo 5** autorizza la spesa di **92.505.000 euro** per **assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19** nell'ambito della **popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado**. In tale ambito, la disposizione prevede che l'attività di *testing* dei contagi COVID-19 avvenga, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'intesa per la somministrazione dei test antigenici rapidi a prezzo calmierato.

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 6 articoli per un totale di 10 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia in corso.

Per quanto concerne il rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure del decreto-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 solo uno dei dieci commi prevede l'adozione di un provvedimento attuativo, un DPCM.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento modifica esplicitamente una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame; infatti, **l'articolo 2, comma 1**, modifica in più punti l'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 52 del 2021 introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 172 (obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale); al riguardo, si ricorda che nel parere reso nella seduta del 17 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3442 di conversione del decreto-legge n. 172 il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Governo "di evitare in futuro la modifica esplicita [...] di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari".

Il **numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3**, prevede, al capoverso comma 1-bis, lettera b), l'adozione di un DPCM, atto che nel nostro ordinamento rimane "atipico", con procedure che richiamano invero atti di natura regolamentare, vale a dire l'adozione su proposta di un ministro, il Ministro della salute, "d'intesa" (*recte*: "di concerto" ai sensi del paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera 20 aprile 2001) con altri ministri.

Si ricorda che il richiamato paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, siano usati, a seconda dei casi: 1) il termine "intesa" per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine "concerto" per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi ministri).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- il **comma 1 dell'articolo 1**, al capoverso **articolo 4-quater, comma 2**, prevede, tra le altre cose, che l'infezione da SARS-CoV-2 determini il differimento della vaccinazione "fino alla prima data utile" prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute; al riguardo si segnala però che la circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021 non sembra individuare in termini precettivi tale "data utile" in quanto prevede che, per i soggetti guariti, la vaccinazione sia effettuata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione e "preferibilmente" entro i sei mesi dall'infezione e comunque entro dodici mesi dalla guarigione;
- con riferimento al successivo capoverso **articolo 4-sexies, comma 1**, che indica diverse fattispecie di illecito derivante da violazione dell'obbligo di vaccinazione, *si valuti l'opportunità di chiarire se la prevista sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro si applichi una seconda volta per il caso in cui, dopo il verificarsi della prima fattispecie di illecito, si determini una seconda fattispecie di illecito*;
- il **numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3** prevede, al capoverso **comma 1-bis, lettera a)**, l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai "servizi alla persona"; *al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie, in particolare chiarendo se questa coincida con la definizione di "servizi alla persona" recata dal DPCM del 2 marzo 2021*;
- la successiva **lettera b)** prevede che con DPCM siano individuati i servizi necessari per assicurare il "soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona", servizi per i quali vi è un'esenzione dall'obbligo di esibire le certificazioni verdi COVID-19; *al riguardo si valuti l'opportunità di una maggiore delimitazione della fattispecie nella fonte legislativa*;
- la successiva **lettera c)** introduce l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; *al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se l'obbligo concerna anche i medesimi detenuti e internati*;
- all'articolo 4, *si valuti l'opportunità di precisare il termine finale di applicazione della disciplina di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, in linea con le altre disposizioni concernenti l'emergenza sanitaria in atto*.

Dal punto di vista della redazione del testo, si segnala che il **comma 1 dell'articolo 5** risulta composto da un solo periodo di 22 righe.